

**ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A.
IMPRESE DI PULIZIA**

DESCRIZIONE

REQUISITI

IMPRESE DI PULIZIA

MODULISTICA

FASCE DI
CLASSIFICAZIONE

SOSPENSIONE E
CANCELLAZIONE

COSTI, TERMINI E
TEMPI

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPRESE DI PULIZIA

DESCRIZIONE

Sono soggette all'applicazione delle norme sulle imprese di pulizia le attività di:

- a) pulizia (in ambienti confinati ed aree di pertinenza);
- b) disinfezione;
- c) disinfestazione;
- d) derattizzazione;
- e) sanificazione (in ambienti).

Restano, al contrario, escluse dall'applicazione della normativa:

- la pulizia di camini e caminetti;
- l'espurgo di pozzi neri;
- la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
- la manutenzione e pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri;
- l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.

La nota del MAP dell'8.1.2001 definisce gli ambienti di pertinenza come ambienti immediatamente accessibili e usufruibili al pari degli ambienti di cui costituiscono pertinenza e precisa che l'attività di rimozione di polveri, materiali non desiderati o sporczia va riferita agli oggetti in essa collocati.

Fonti normative

- legge 25.01.1994, n. 82
- D.M. 07.07.1997, n. 274
- D.Lgs. 31.03.1998, n. 112
- D.M. 04.10.1999, n. 439
- DPR 14.12.1999, n. 558
- D.L. 31.01.2007, n. 7, convertito nella L. 02.04.2007, n. 40
- articolo 19 legge 07.08.1990, n. 241, come modificato dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- circolari varie

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPRESE DI PULIZIA

REQUISITI

Per svolgere l'attività di pulizia sono necessari i seguenti requisiti:

1) requisiti per l'impresa

- l'impresa deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese della provincia dove è ubicata la sede legale dell'impresa stessa;
- nell'impresa è necessaria la presenza di almeno un preposto alla gestione tecnica, solo per le imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione.

- requisiti di capacità economico-finanziaria

- iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 108/1996, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario: è sufficiente dichiarare, sul modello, il nome e la filiale della banca presso cui è aperto un conto corrente.

- requisiti di onorabilità

Devono essere posseduti dal titolare e da eventuali institori e direttori per le imprese individuali; dai soci per le società in nome collettivo e dagli accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni; dagli amministratori per tutte le altre società, comprese le cooperative.

Consistono in

- assenza di applicazione di misure di sicurezza o prevenzione e di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
 - assenza di sentenze penali definitive di condanna o di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per i reati contro il patrimonio o la fede pubblica, o sentenza di condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
 - assenza di procedura fallimentare in corso o comunque di dichiarazione di fallimento;
 - assenza di condanna per atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza;
 - assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
- Si fa salva comunque la riabilitazione ottenuta.

2) requisiti per il preposto alla gestione tecnica (solo per le imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)

Deve essere designato almeno un preposto alla gestione tecnica per l'impresa. La stessa persona può essere nominata preposto alla gestione tecnica in più imprese.

- rapporto di immedesimazione

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPRESE DI PULIZIA

Il preposto alla gestione tecnica può essere:

- il titolare;
- un familiare (se può essere coadiuvante secondo la normativa delle imprese artigiane);
- il socio di società di persone, anche accomandante;
- l'amministratore e il socio di società di capitali;
- il dipendente;
- una persona estranea all'impresa, se legata da contratto d'opera o contratto di associazione in partecipazione.

- requisiti personali

Non sono richiesti requisiti personali specifici; qualora sia cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo o dipendente o per motivi di famiglia.

- requisiti professionali o di capacità tecnico organizzativa

o assolvimento dell'obbligo scolastico e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata, nello specifico campo di attività e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa.

o attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

o diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività a condizione che il piano di studi preveda un corso almeno biennale di chimica, per le attività di pulizia e di disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione e di sanificazione; o laurea che comporti il superamento di almeno un esame di chimica ed uno di biologia.

VARIAZIONE REQUISITI

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEI REQUISITI

Le imprese, entro 30 giorni dal loro verificarsi, devono denunciare:

- le variazioni dei requisiti di capacità economico-finanziaria;
- la variazione dei requisiti di onorabilità in capo alle persone obbligate e la variazione delle persone che compongono l'impresa.

Entro un anno dal loro verificarsi devono inoltre comunicare le variazioni dei dati relativi alle fasce (volume d'affari, importi dei servizi, costo dei dipendenti, ecc.) solo se queste comportano una variazione negativa della fascia di classificazione.

Se le variazioni non comportano una variazione negativa, la loro comunicazione è facoltativa.

QUALORA DECADA IL RAPPORTO DI IMMEDIATAZIONE DEL PREPOSTO CON LA STRUTTURA OPERATIVA, O IL PREPOSTO CESSI OGNI ATTIVITÀ CON L'IMPRESA È OBBLIGATORIO IMMEDIATAMENTE SOSTITUIRE TALE SOGGETTO CON ALTRO, IN POSSESSO DEI REQUISITI. IN DIFETTO DI TALE REPENTINA COMUNICAZIONE L'IMPRESA NON POSSIEDE PIÙ I REQUISITI PRESCRITTI PER LO SVOLGIMENTO



ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPRESE DI PULIZIA

DELL'ATTIVITÀ E PERTANTO SI TROVA NELLA SITUAZIONE SANZIONABILE PREVISTA DALLA NORMATIVA

L'Ufficio Registro Imprese e la Commissione provinciale per l'artigianato possono procedere all'accertamento del permanere, in capo alle imprese di pulizia, dei requisiti in qualsiasi momento, anche su segnalazione delle amministrazioni competenti o degli organismi portatori di interessi diffusi ovvero su denuncia di singoli interessati

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPRESE DI PULIZIA

MODULISTICA

SCIA

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Le imprese di pulizia devono presentare richiesta d'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane utilizzando l'apposito modulo e l'iscrizione è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, di capacità economico-finanziaria, e di capacità tecnico organizzativa. L'impresa dovrà inoltre richiedere l'iscrizione nella fascia di classificazione.

Per accelerare il procedimento è possibile presentare la seguente ulteriore documentazione:

- titolo di studio;
- libretto di lavoro e/o buste paga.

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di pulizia sopra indicate, hanno titolo all'iscrizione nel Registro Imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività.

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPRESE DI PULIZIA

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

E' necessaria soltanto se l'impresa partecipa agli appalti indetti secondo la normativa comunitaria. Può essere richiesta solo dalle imprese che hanno iniziato l'attività di pulizia ed affini da almeno due anni. L'impresa viene classificata in base al volume di affari annuo al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio.

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Le imprese che intendono partecipare ad appalti secondo la normativa comunitaria devono chiedere l'iscrizione in una fascia di classificazione secondo le seguenti fasce di volume di affari al netto dell'I.V.A. [per le imprese che esercitano anche altre attività potrà essere preso in considerazione soltanto il volume di affari relativo alle attività di pulizia]:

- a) da 30.987,41 a 51.645,69 Euro;
- b) fino a 206.582,76 Euro;
- c) fino a 361.519,83 Euro;
- d) fino a 516.456,90 Euro;
- e) fino a 1.032.913,80 Euro;
- f) fino a 2.065.827,60 Euro;
- g) fino a 4.131.655,19 Euro;
- h) fino a 6.197.482,79 Euro;
- i) fino a 8.263.310,39 Euro;
- j) oltre a 8.263.310,39 Euro.

L'impresa è classificata in base al volume d'affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio o nel minor periodo di attività comunque non inferiore a due anni.

Si attribuisce la classe immediatamente superiore all'importo medio.

Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione l'impresa deve rispondere ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:

a) avere fornito nel periodo di riferimento:

- almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento,
- ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento,
- ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento,

dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione; per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia - Per la prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia;

b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.

L'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime indicate ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPRESE DI PULIZIA

comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa.

Nel caso di imprenditore individuale subentrato a precedente titolare in tutti i rapporti in essere è possibile fare ricorso, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di fatturato, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività.

Analogamente potrà operarsi anche nei casi di subentro nelle attività a seguito di incorporazione o fusione.

Iscrizione nelle fasce di classificazione

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPRESE DI PULIZIA

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono sospese dall'iscrizione qualora venga accertata:

- a) l'assunzione da parte dell'impresa di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante
- b) una grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio che determini una situazione di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o costituisca una grave violazione alla disposizione del D.LGS.626/1994
- c) un'infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni altro obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamentari o da contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia, comprensivi degli eventuali integrativi territoriali, cui l'impresa non abbia posto rimedio la sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa per una sola volta con provvedimento motivato.

Scaduto definitivamente il periodo di sospensione è disposta la cancellazione limitatamente all'esercizio delle attività di pulizia .

Nel caso in cui l'impresa sia costituita in forma individuale e svolga soltanto attività di pulizia, la cancellazione per detta attività comporta la cancellazione dal Registro delle imprese e dall'Albo Imprese Artigiane.

I CONTRATTI STIPULATI CON IMPRESE DI PULIZIA NON ISCRITTE O CANCELLATE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE O DALL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE, O LA CUI ISCRIZIONE SIA STATA SOSPESA, SONO NULLI.

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. IMPRESE DI PULIZIA

COSTI – TEMPI - TERMINI

Costi

Diritti di segreteria

Quelli previsti per il Registro Imprese con una maggiorazione di:

- € 9,00 per le ditte individuali;
- € 15,00 per le società;

tutte le volte che sia necessario un accertamento dei requisiti.

NOTA BENE:

- 1) Lo stesso diritto è dovuto nel caso in cui si presentino, in forma autonoma, domande di inserimento o di variazione delle fasce di classificazione
- 2) Nel caso di richiesta/variazione della fascia di classificazione o comunicazione riguardante la variazione del preposto alla gestione tecnica o comunicazione dei requisiti di onorabilità per nuovi soci/amministratori o comunque per ogni altra comunicazione diversa dalla denuncia di inizio attività di facchinaggio non è richiesto il pagamento del diritto supplementare

Tempi

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata lo stesso giorno di inizio attività ai sensi dell'art.19 Legge 7/8/1990, n. 241 come modificato dalla legge 122/2010.

Termini

Il termine massimo di conclusione del procedimento di iscrizione è fissato in 60 giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A. L'Ufficio competente della Camera di Commercio (Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane) verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti richiesti ed autocertificati e, qualora ne rilevi la mancanza, dispone, con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi in cui sia possibile, invita l'impresa a conformare la propria attività alle norme di legge entro un dato termine.

La Camera di Commercio può, in qualsiasi momento, verificare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalla legge